



Ministero dell'Economia e delle Finanze

e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Atto di proroga per l'anno 2017 della Convenzione avente ad oggetto il riconoscimento di condizioni agevolate di acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ai titolari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato dal Direttore Generale del Tesoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, Via Veneto n. 56, rappresentato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali (di seguito: "Ministeri")

e

La Federazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (A.S.SO.FARM), con sede in Roma, Via Nazionale n. 172, rappresentata dal Presidente, Arch. Venanzio Gizzi, (di seguito: "Associazione").

Premesso che

1) L'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito indicato come d.l. n. 112):

- al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

g



man

- al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
 - al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:
 - a) criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
 - b) ammontare del beneficio unitario;
 - c) modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
 - al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
 - al comma 37, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisiti.
- 2) La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) prevede, tra l'altro, l'estensione della Carta Acquisti, di cui al d.l. n. 112, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- 3) In data 16 settembre 2008 è stato adottato il decreto interdipartimentale n. 89030, successivamente modificato e integrato dai decreti interdipartimentali del 7 novembre 2008, n. 104376, del 27 febbraio 2009, n. 15964, del 30 novembre 2009, n. 95416 e del 3 febbraio 2014, n. 9355, di cui al citato articolo 81, comma 33 il quale, disciplinando le modalità di fruizione del beneficio da parte dei titolari, demanda alla Convenzione di gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti, l'individuazione delle categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui è consentito l'utilizzo della Carta Acquisti, nonché la disciplina di eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.
- 4) In attuazione del citato articolo 81, comma 35, lett. b), il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il Gestore del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti con il quale è stata stipulata apposita Convenzione.

- 5) Ai sensi della predetta Convenzione il Gestore del servizio integrato si è obbligato, tra l'altro, alla produzione, emissione e distribuzione di una carta di pagamento prepagata ricaricabile denominata Carta Acquisti con le caratteristiche tecniche indicate in allegato alla Convenzione stessa ed utilizzabile presso gli esercizi commerciali che rientrano nelle categorie specificate nel medesimo allegato.
- 6) Il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585- C6586- C6587, domanda di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi:
- lettere "Carta Acquisti" di colore blu ("logo Carta Acquisti");
 - carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre "spennellate" di colore verde, bianco e rosso ("Carrello");
 - otto linee ondegianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra ("Onda").
- 7) Per l'anno 2009, è stata stipulata la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la A.S.SO.FARM avente ad oggetto il riconoscimento di condizioni agevolate di acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ai titolari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, con scadenza il 31 dicembre 2009.
- 8) Per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sono stati sottoscritti l'Atto di proroga 4 marzo 2010, n. 18619, l'Atto di proroga 2 maggio 2011, n. 37824, l'Atto di proroga 26 aprile 2012, n. 34678, l'Atto di proroga 9 maggio 2013, n. 37069, l'Atto di proroga 9 maggio 2014, n. 37898, l'Atto di proroga 15 maggio 2015, n. 40776 e l'Atto di proroga 7 marzo 2016, n. 23449, con i quali è stata prorogata, rispettivamente al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, la validità della citata Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la A.S.SO.FARM.
- 9) La A.S.SO.FARM intende proseguire, anche per l'anno 2017, nel conseguimento degli obiettivi di cui al citato articolo 81, comma 32.

Quanto sopra premesso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la A.S.SO.FARM convengono e stipulano quanto segue:

1 OGGETTO

- 1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Atto di proroga.
- 
- 

1.2 Il presente Atto di proroga ha l'esclusiva finalità di prorogare al 31 dicembre 2017, la durata della Convenzione sottoscritta per l'anno 2009, cui si rimanda integralmente.

2. MODIFICA DELLA DURATA


2.1 La Convenzione stipulata, per l'anno 2009, tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la A.S.SO.FARM produce effetto sino al 31 dicembre 2017.

Roma, L 5 APR. 2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Il Direttore Generale del Tesoro



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali



A.S.SO.FARM
Il Presidente

